



CH-3003 Berna, SG-DATEC

Ai servizi cantonali di gestione dei rifiuti
e agli altri interessati secondo l'elenco allegato

Berna, 8 maggio 2013

Indagine conoscitiva: revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

Gentili signore, egregi signori,

in allegato trovate l'avamprogetto di revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) per l'indagine conoscitiva assieme al rapporto esplicativo.

Vi preghiamo di farci pervenire eventuali osservazioni entro e non oltre il **15 luglio 2013**.

L'articolo 11 dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) non stabilisce in modo realmente vincolante il luogo in cui deve avvenire la consegna dei rifiuti speciali. La mozione Baumann del 12 giugno 2009 chiede che nell'OTRif si specifichi che il controllo dei rifiuti speciali non debba essere sempre effettuato nella sede dell'impresa di smaltimento ma che possa avvenire, se del caso, anche presso la sede dell'azienda fornitrice. Pertanto, in determinati casi, l'azienda fornitrice potrebbe essere liberata dalla responsabilità legata allo smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente al momento della consegna dei rifiuti all'impresa di smaltimento. Nella sua risposta, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a precisare il testo dell'OTRif ai sensi della mozione. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale (CN) e dal Consiglio degli Stati (CS) rispettivamente il 25 settembre 2009 e il 30 novembre 2010.


L'articolo 8 della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (Convenzione di Basilea; RS 0.814.05) obbliga lo Stato di esportazione a provvedere affinché i rifiuti esportati siano reimportati nello Stato di esportazione se non possono essere smaltiti all'estero come previsto. Gli articoli 33 e 34 OTRif prescrivono per l'esportatore la ripresa dei rifiuti. Conformemente all'articolo 20 OTRif, esso può garantire a favore dell'UFAM i necessari costi di smaltimento se così è previsto dal diritto di uno Stato importatore o di uno Stato di transito. Considerato che non si tratta però di un obbligo e che ci sono Stati in cui la legislazione non richiede la garanzia dei costi di smaltimento o Stati che per l'importazione dei rifiuti chiedono che la garanzia sia costituita a loro favore, in caso di insolvenza dell'esportatore, vi è il rischio che la Svizzera debba farsi carico dei costi della ripresa dei rifiuti. Anche se l'esportatore costituisce la

garanzia finanziaria a favore dello Stato importatore, l'accesso alla stessa potrebbe essere difficoltoso. A prescindere dalla legislazione dello Stato importatore o di transito, in futuro, per ridurre al minimo questi rischi, l'esportatore dovrà essere obbligato a fornire una garanzia finanziaria a favore dell'UFAM.

Inoltre, due modifiche di modesta entità faciliteranno dal punto di vista amministrativo il traffico transfrontaliero di campioni di rifiuti destinati ai laboratori e di piccole quantità di rifiuti secondo la lista verde.

Per informazioni André Hauser, Divisione Rifiuti e materia prima, Ufficio federale dell'ambiente UFAM (andre.hauser@bafu.admin.ch, tel. 031 323 13 35) è a vostra completa disposizione.

Distinti saluti



Doris Leuthard
Consigliera federale

Allegati:

- avamprogetto dell'ordinanza riveduta sul traffico di rifiuti (OTRif)
- rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto dell'OTRif riveduta
- elenco dei destinatari